



Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
del circolo arci "ASSOCIAZIONE CAMPANA MARECHIARO in
PIEMONTE APS"

(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di GIUGNO alle ore 20,30 presso la sede (parrocchiale insieme per di Vinovo), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Campana Marechiaro in Piemonte per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il/la Presidente dell'Associazione, il/la sig./ra CERULLI FRANCESCO il/la quale chiama alle funzioni di Segretario/a il/la sig./ra **MARCONETTI GIOVANNI**.

Il/la Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima (*od eventualmente seconda*) convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, (*con voto unanime*/), delibera di approvare:

a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: **"ASSOCIAZIONE CAMPANA MARECHIARO IN PIEMONTE APS"**

b) gli articoli nn. _____ (*elenco degli articoli inseriti ex novo e/o modificati*);

c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il/la Presidente viene incaricato/a di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "TORINO".

Il/la Presidente ed il/la Segretario/a vengono incaricati/e alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il/la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore .23,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il/la Segretario/a

Il/la Presidente

STATUTO dell'associazione "CAMPANA MARECHIARO IN PIEMONTE APS"



Definizioni e Finalità

Articolo 1

L'Associazione **CAMPANA MARECHIARO IN PIEMONTE APS**, (di seguito denominata Associazione nel presente testo) costituito in CANDIOLO Piazza Sella 1/A è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione ARCI APS, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale].

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In quanto tale, potrà sfruttare tutte le agevolazioni ammesse dalle norme fiscali, tributarie e contabili dello Stato e degli Enti locali.

E' un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii.).

Articolo 2

Lo scopo principale del Circolo/Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

1. Aprire sezioni in luoghi diversi dalla sede legale
2. Promuovere e organizzare manifestazioni e spettacoli vari, mostre e rassegne
3. Organizzare corsi di apprendimento e orientamento teatrale in proprio e per conto di Enti pubblici e privati
4. Gestire teatri, sale di registrazione sale da concerto e spazi adatti per svolgere l'attività istituzionale, non esclusa la somministrazione di alimenti e bevande ai soci, tramite personale adatto e abilitato allo scopo.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione collabora con enti e associazioni che perseguono fini ricreativi, culturali e artistici analoghi o meno, purché abbiano come scopo l'aggregazione sociale e la crescita della qualità della vita, motivo fondamentale della sana, convivenza civile.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo.

I Soci

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non hanno diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



Articolo 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo/Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo/Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo/Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti,
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7

Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo/associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo/Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento del Circolo/Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo/Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo/Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci immediatamente successiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11

Il patrimonio sociale del Circolo/Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo/Associazione;



- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio di esercizio all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Assemblea e Consiglio direttivo

Articolo 15

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quella fissata per l'adunanza.

Articolo 16

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, altri soci impossibilitati a partecipare con un massimo di tre deleghe nelle assemblee e nelle votazioni.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo/Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente eletto della stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti, a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 20

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività e

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- alla fine di mandato, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta di almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.



Gli Organismi Dirigenti

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, i componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo (9) nove e massimo quindici (15) membri e elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo/Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- due Vicepresidenti: coadiuvano il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; (facoltativo)
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo/Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e dei Vicepresidenti.
- Il Tesoriere: che cura l'aspetto fiscale e amministrativo contabile dell'Associazione.

Fanno parte del direttivo: Il Direttivo del gruppo teatrale e il Direttore del gruppo canoro, senza diritto di voto e esclusivamente per argomenti di loro competenza elencati nell'ordine del giorno.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo/Associazione.

Articolo 23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 12 del presente statuto;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo/Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo/Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esiste, dal Socia/o risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

Articolo 26

Le funzioni di garanzia, come di seguito descritte, vengono svolte dal Collegio di Garanzia del Comitato Arci di Torino, che decide con lodo inappellabile. Diversamente, se istituito dall'Assemblea, il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno.

Il Collegio viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'Art.9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Articolo 27

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS. Il Collegio è composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti-IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/Ile soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 27 bis

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28

I sindaci revisori (e i membri del Collegio dei Garanti) hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Articolo 29

Le cariche di consigliere, sindaco revisore (e membro del Collegio dei Garanti) sono incompatibili fra loro.

Scioglimento del Circolo/Associazione

Articolo 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento del Circolo/Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. In caso di estinzione o scioglimento del Circolo/Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale [/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità d'interesse generale [analoghe a quelle dell'ARCI] e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 31

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi ed il Circolo / Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Garanti; esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

Disposizioni Finali

Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il Segretario


Il Presidente


Associazione Campana
Marechiaro in Piemonte
Via Parisetto 1 - 10048 VINOVO (TO)
www.marechiaroinpiemonte.it
C.F.: 95593530017 - P. I.: 09933290018



Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 5/7/2023 n. 24.69
Serie 3
ESENT
IL DIRETTORE

Modello epib